



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.89 DEL 22.09.2017

OGGETTO: Mandato per il servizio di mediazione assicurativa in favore della Società MAG JLT s.r.l. di Bergamo dal 31/12/2017 al 31/12/2020. CIG ZD72000BDF..

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 che recita testualmente "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".

Ritenuto che, nel caso in parola, sia prevalente l'attività di assistenza nella gestione e nell'esecuzione dei sinistri e dei contratti stipulati e che pertanto l'incarico in parola sia prevalentemente configurabile come prestazione di servizi.

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale n. 179/2008 che recita "trattasi quindi di attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione (Cassazione, Sez. Ili, 7.2.2005, n. 2416)".

Richiamata la circolare del Ministero del Tesoro n. 26 del 08.06.2001 che chiariva che "l'affidamento del servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito contrattuale tipico del contratto di brokeraggio, rientra nel novero degli appalti di servizi disponeva che in ogni caso, nell'ipotesi di ricorso al broker, la scelta del contraente dovesse essere effettuata per mezzo della normale attività negoziale della pubblica amministrazione".

Richiamata ulteriormente la pronuncia della Corte dei Conti sopra citata ove è scritto che "Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi ed. di acquisizione (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo,

altrimenti retribuirà i propri agenti)".

Ritenuto dunque che sia da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.

Rilevata pertanto l'opportunità di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Richiamata la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerato che la società MAG JLT s.r.l, svolge da diversi anni il servizio di mediazione assicurativa su incarico di questo Ente, con estrema professionalità e proficui risultati.

Ritenuto di poter affidare il servizio in oggetto alla MAG JLT s.r.l per il periodo 31/12/2017-31/12/2020.

Con i pareri di legge

DETERMINA

1) Di conferire, alla società MAG JLT s.r.l. per il periodo 31/12/2017-31/12/2020, l'incarico per il servizio di assistenza, in via esclusiva, nella formulazione dei programmi comunali assicurativi e di cura dell'intermediazione delle polizze comunali sul mercato, con assistenza nella relativa conclusione, nonché nella loro eventuale rinnovazione o modifica.

2) Di dare atto che l'incarico in parola non comporta oneri a carico dell'ente comunale, in quanto la remunerazione della società di brokeraggio è posta interamente a carico delle compagnie con cui verranno stipulati i diversi contratti.

3) Di disporre che si provvederà ad impegnare la spesa presunta di euro 13.000,00 annui sul capitolo 0105110 del bilancio 2018-2020, esercizi 2018, 2019, 2020 per la copertura delle polizze che saranno sottoscritte nel periodo 31/12/2017-31/12/2020 e che saranno liquidate a favore della società MAG JLT s.r.l. che provvederà a liquidare le compagnie assicuratrici.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Aina dr. Paolo)